A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo – Decreto Dirigenziale n. 201 del 18 giugno 2010 – Legge n.179/2002 art. 21. Comune di Forio d'Ischia – Autorizzazione ai lavori di ripascimento delle spiagge di Spinesante e San Francesco

Premesso

che l'art. 21 della L.n. 179/2002 ha trasferito dallo Stato alle Regioni le competenze per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di ripascimento della fascia costiera;

che con delibera di Giunta Regionale n. 855 del 7 marzo 2003, sono state attribuite al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del suolo le funzioni di cui all'art. 21 della Legge n. 179/02;

che con delibera di Giunta Regionale n. 1426 del 3 settembre 2009, sono state approvate le "linee guida" per il rilascio della citata autorizzazione;

Visto

che a seguito di ricorso della Provincia di Napoli, il TAR Campania - Napoli Sez.I - con sentenza n.71261/2010 ha disposto l'annullamento della D.G.R.n.1426/2009, nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione gli interventi di ripascimento e quelli tesi alla realizzazione di scogliere ed altri manufatti già sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;

Considerato

che l'art.11 della L.n.319/1976 ed il correlato decreto ministeriale di attuazione 24 gennaio 1996 sottoponevano ad apposita autorizzazione i ripascimenti, prescrivendo specifiche norme tecniche per la caratterizzazione delle aree da ripascere e per l'esecuzione dei lavori di scarico del materiale di dragaggio;

che nel periodo transitorio previsto dall'art.62 co.8 del D.Lgs. n. 152/1999 continuano a trovare applicazione le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'art.63 dello stesso decreto, tra cui la L.n.319/76, e continua quindi a trovare applicazione il D.M.24.01.1996;

che tra le disposizioni transitorie del D.Lgs.n.152/2006, all'art.170 co.8, si precisa che restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare;

Visto

che il R.U.P. dell'intervento di "Sistemazione spiagge di Spinesante e San Francesco" ubicate nel Comune di Forio d'Ischia ha avanzato in data 20.05.2010 prot. n.440576 istanza di autorizzazione ai lavori di ripascimento delle suddette spiagge, allegando la seguente documentazione:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Planimetria, corredata delle sezioni (stato di fatto e di progetto);
- 3) Comunicazione della A.G.C.05 n.420586 in data 13 maggio 2005, di parere favorevole di valutazione di incidenza;
- 4) Parere del C.I. della competente Autorità di Bacino n.prog.1867 in data 26.07.2005;
- 5) nota ARPAC n.260 in data 7 gennaio 2010, con la quale l'Agenzia attesta l'assenza di fanerogame marine nell'area interessata dai lavori in oggetto;
- 6) nota ARPAC n.8602 in data 10 marzo 2010, con la quale si trasmettono i rapporti di prova relativi ai campioni di sabbia prelevati;

Ritenuto

di dovere dare attuazione al disposto dell'art.21 L.n.179/2002, autorizzando l'intervento, peraltro non assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale, ed uniformando le attività istruttorie relative alle movimentazioni di sedimenti in ambiente marino alle direttive tecniche dettate con il D.M.24.01.1996;

Visto

che l'intervento prevede il ripascimento delle spiagge Spinesante e San Francesco nel Comune di Forio d'Ischia, attraverso l'utilizzo di 160.000 m³ di sabbie prelevate nel tratto di litorale prospiciente le scogliere esistenti, individuato nella tavola grafica allegata al n.1 al presente decreto;

che le modalità di esecuzione dei lavori sono indicate nelle pagine n.29 e 30 della relazione di incidenza, allegato n.2 al presente decreto;

che planimetria e sezione tipo dell'intervento di ripascimento sono indicate nella tavola grafica allegata al n.3;

che il cronoprogramma dei lavori, allegato al n.4, prevede il completamento dell'intervento entro 131 giorni dall'inizio dei lavori;

Vista la nota n.260 del 7.01.2010, con la quale l'ARPAC ha comunicato che a seguito di indagine con Side Scan Sonar nel tratto di mare ricadente nei lavori in oggetto non risulta rilevata la presenza di fanerogame marine;

Vista la nota n.420586 del 13.05.2010, con la quale il Coordinatore A.G.C. Ambiente ha comunicato che la commissione per la VIA e V.I. ha espresso, nella seduta del 29.04.2010, parere favorevole di valutazione di incidenza, con prescrizioni per la fase esecutiva;

Vista la nota n.441708 in data 20.05.2010, con la quale è stato dato regolare avviso di avvio dell'istruttoria al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Vista la nota n.467775 del 28.05.2010, con la quale il competente Settore dell'A.G.C.n.11 ha comunicato che la commissione consultiva della pesca, di cui all'art.10 del D.Lgs.154/2004, non è stata istituita:

Vista la nota del R.U.P. in data 11.06.2010, acquisita al protocollo della Regione al n.507750 in pari data, con la quale si comunica:

- che l'area di prelievo, della estensione di circa 240.000 mq, è stata suddivisa in sub aree celle della estensione di 10.000 mq, rappresentate graficamente all'allegato n.5;
- che sono stati effettuati tre carotaggi per ogni cella, nei punti le cui coordinate sono elencate all'allegato n.6;
- che allo stato risultano disponibili i risultati delle caratterizzazioni per le sole tre celle identificate con le sigle 1B, 4O e 6Y;
- che alla luce dei risultati delle caratterizzazioni effettuate, si chiede di autorizzare il prelievo dello strato di base delle celle 4O e 6Y, con le dovute cautele nei confronti dello strato più superficiale, inidoneo al ripascimento:

Visto il Manuale per la movimentazione di sedimenti marini, redatto per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da APAT e ICRAM;

Ritenuto, in base alla classificazione esposta nella stessa nota n.507750/2010, di potere aderire alla richiesta avanzata, con la prescrizione che si ricorra alla sola cella 40 per il ripascimento della spiaggia emersa, ed alla cella 6Y unicamente per il ripristino della spiaggia sommersa;

Considerato che rientra nelle attribuzione del RUP procedente assicurare il rilascio di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo necessario prima del concreto inizio dei lavori;

Visti

- il decreto legislativo n. 152/1999 e s. m. e i.;
- la legge n.179/2002, art.21;
- la delibera di Giunta Regionale n. 855/2003;
- il decreto legislativo n.165/2001, art. 4 co. 2;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della posizione, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo

DECRETA

Per le motivazioni espresse nelle premesse, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1) Il proponente è autorizzato, ai sensi del D.M.24.01.96 ed in accordo alla richiesta pervenuta con nota n.507750/2010, al prelievo dello strato di base delle celle 4O e 6Y, rappresentate graficamente all'allegato n.5 al presente decreto, ai fini di ripascimento delle spiagge Spinesante e San Francesco nel Comune di Forio d'Ischia, nell'ambito dell'intervento "Lavori di completamento del 1° stralcio

delle opere foranee del porto di Forio d'Ischia finalizzate alla riduzione del rischio ed opere complementari al compendio dell'unità fisiografica".

- 2) L'autorizzazione concessa con il presente decreto è efficace per un quantitativo di 10.000 (diecimila) metri cubi per ognuna delle due celle, e per un periodo di cinque mesi decorrenti dalla data di inizio delle operazioni, che verrà preventivamente comunicata dal proponente alla Direzione Marittima di Napoli.
- 3) Le attività oggetto della presente autorizzazione dovranno avere inizio entro e non oltre sei mesi dalla data di emissione del decreto, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.
- 4) Il proponente ha facoltà di sospendere le attività, di cui alla presente autorizzazione, per ragioni di dimostrata necessità: in tal caso, l'efficacia del presente decreto risulterà sospesa sino alla data di ripresa delle operazioni. In tale eventualità il proponente è tenuto a dare comunicazione della sospensione e ripresa dei lavori alla Direzione Marittima di Napoli ed al Settore regionale Difesa del Suolo.
- 5) Il monitoraggio in fase esecutiva dei parametri ambientali è demandato al proponente, che ne concorderà con l'ARPAC le modalità operative, la frequenza, i metodi di analisi.
- 6) Alla ultimazione dei lavori, il proponente trasmette al Settore Difesa del Suolo l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori autorizzati, corredata dall'indicazione dettagliata dei volumi dragati o movimentati, ai fini della definitiva acquisizione dei dati tecnici dell'intervento al S.I.T. regionale.
- 7) Il presente provvedimento viene inviato al Comune di Forio d'Ischia, all'Agenzia del Demanio, alla Direzione Marittima di Napoli ed al Settore Demanio Marittimo, Porti, Aeroporti Opere Marittime, per il seguito di rispettiva competenza, al Settore Stampa e Documentazione per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. e, per opportuna conoscenza, all'Assessore ai Lavori Pubblici ed alla A.G.C. 05.

Il Dirigente del Settore Dott. Italo Giulivo